

Questa è la parte fondamentale delle disposizioni interne di Poste Italiane per la presentazione al sostituto d'imposta del Modello 730.

Con provvedimento del 15/01/2009, pubblicato sul sito delle Entrate, l'Agenzia ha approvato in via definitiva il nuovo modello 730/2009 per i redditi 2008, con le relative istruzioni.

In dettaglio il provvedimento ha approvato i seguenti documenti:

- 730/2009, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, che si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2009, per i redditi prodotti nell'anno 2008;
- 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'irpef e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'irpef;
- 730-2 per il sostituto d'imposta, per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernente la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- 730-4, 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto di imposta;
- Bolla di consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
- l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
- la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- la proroga della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido;
- la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;
- la possibilità di restituire il "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, e/o il "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008, nel caso in cui uno solo o entrambi i benefici siano stati indebitamente percepiti;
- l'ampliamento a nuovi soggetti della destinazione del cinque per mille; tra i possibili destinatari è stato previsto anche il comune di residenza;

- la possibilità di chiedere il “bonus straordinario” previsto per i nuclei familiari a basso reddito.

Quali redditi possono essere dichiarati

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi può utilizzare il Modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730/2009 i contribuenti che nel 2009 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono rivolgersi:

- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che nel 2009 posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il mod. 730 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i

minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chi non può utilizzare il Modello 730

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il Modello 730.

Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione Modello UNICO) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il Modello 730/2009, ma devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2009, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Dichiarazione congiunta

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La presentazione congiunta del Modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di presentazione

Il Modello 730 può essere presentato seguendo due distinte modalità:

- al proprio sostituto d'imposta;
- ad un CAF o professionista abilitato.

Presentazione al sostituto di imposta procedura 730 web

Se il dipendente **sceglie di presentare la dichiarazione a Poste**, in qualità di proprio sostituto d'imposta, **occorre che utilizzi la procedura 730 web** che da quest'anno l'azienda ha messo a disposizione dei propri dipendenti collegandosi direttamente da internet o dall'intranet aziendale ai seguenti indirizzi:

- **internet:** <https://web730.posteitaliane.it/modello-730-DIP-09/>
- **intranet aziendale:** <https://10.200.124.196/modello-730-DIP-09>

Gli inserimenti potranno essere effettuati a decorrere dal 27 aprile 2009.

Il prodotto 730 Web aiuterà il dipendente nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi, attraverso l'utilizzo di una serie di facilitazioni che consentono al dipendente di lavorare in piena autonomia:

- Istruzioni Ministeriali per la compilazione del modello
- Manuale di utilizzo della Procedura
- Icone che indicano, su tutti i quadri, le varie azioni da intraprendere.

Flusso procedurale 730 web

- Al primo collegamento, nella pagina iniziale, bisognerà inserire come login utente il proprio codice fiscale curando di lasciare non digitato (blank) il campo password.
- Alla seconda videata del primo collegamento sarà richiesta al dipendente l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, per l'invio personalizzato della password.
- Alla ricezione della password il dipendente accederà di nuovo all'applicativo inserendo come utente il proprio codice fiscale e come password quanto comunicato dall'Amministratore del Sistema per posta elettronica.
- In ogni caso nel corso del primo collegamento, l'utente è costretto a cambiare la password.
- Prima di iniziare ad utilizzare la procedura il dipendente è tenuto a confermare la volontà di richiedere assistenza fiscale al sostituto di imposta ed a prendere visione delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto.

Il menù della procedura 730 web è organizzato ad albero, i cui rami principali sono:

- Modello dichiarante, che permette l'accesso ai quadri del dichiarante;
 - Modello coniuge, che permette l'accesso ai quadri del coniuge;
 - Modello 730/3 (prospetto di calcolo), che visualizza l'esito della liquidazione;
 - Diagnostici, dove vengono riassunte eventuali segnalazioni di errore (bloccanti e non bloccanti) e/o le comunicazioni che saranno riportate sul modello;
 - Validazione e stampa.
-
- I quadri che contengono dati sono segnalati in grassetto e presentano, lateralmente, una penna blu.

- I dati acquisiti da importazione, prima di essere liquidati, necessitano di conferma. Dopo aver effettuato la convalida, non apparirà più il simbolo di conferma (penna rossa).

I dati in parola sono illustrati dallo schema seguente:

- Dati provenienti dalle paghe:
 - Anagrafica dichiarante;
 - Familiari a carico;
 - Lavoro dipendente (quadro C);
 - Acconti versati (rigo F1)
- Dati provenienti dal file ministeriale dell'anno precedente:
 - Dati relativi ai terreni (quadro A)
 - Dati relativi ai fabbricati (quadro B)
 - Dati relativi ad oneri rateizzati (relativi al quadro E)
 - Dati relativi ai crediti residui (quadro G)

Saranno importate le stesse informazioni di competenza del coniuge in funzione della precedente dichiarazione presentata in forma congiunta.

N.B.: Nel caso in cui si volesse evitare la dichiarazione congiunta bisognerà deselezionare l'apposito campo.

In caso di dichiarazione congiunta i dati presenti sul dichiarante possono essere spostati sulla dichiarazione del coniuge, relativamente ai seguenti quadri:

- Quadro Familiari a carico
- Quadro A - Redditi dei terreni
- Quadro B - Redditi dei fabbricati

Utilizzando il campo "Riporta sul coniuge" presente sul modello.

- La procedura integra i controlli previsti dalla Circolare Ministeriale
- La liquidazione della dichiarazione inserita viene effettuata solo nel caso in cui tutti i dati siano corretti (assenza di errori bloccanti).
- Prima della validazione del modello 730 il dipendente ha facoltà, per effettuare le proprie attività di verifica, di stampare una copia "bozza" della dichiarazione che potrà rettificare all'occorrenza più volte sino a che non ne avrà effettuato la validazione.
- Il modello correttamente validato, stampato e firmato (firma del dichiarante e del coniuge se trattasi di dichiarazione congiunta) andrà consegnato al Focal Point di competenza, unitamente a:
 - busta del 730-1 , concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. La busta dovrà essere chiusa e firmata sul lembo. Le schede vanno consegnate anche se non è espressa alcuna scelta

avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. In ogni caso può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "scelta per la destinazione dell'otto e cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome, il codice fiscale del dichiarante e l'anno di presentazione della dichiarazione.

- modello 730-2 interamente compilato.
- I Focal Point, incaricati del ritiro dei modelli, porranno la massima attenzione alla verifica degli adempimenti previsti per i dipendenti di cui sopra e rilasceranno, debitamente firmata, apposita ricevuta secondo il modello 730-2.
- In caso di necessaria correzione, entro i termini, della dichiarazione già validata, andrà contattato il Punto Amministrativo di riferimento che provvederà a riaprirla alle correzioni del dipendente.
- Il Dipendente dopo aver effettuato la correzione e verificato nuovamente la presenza di eventuali errori bloccanti, dovrà rivalidare e ristampare il nuovo modello da consegnare, firmato, al Focal Point di competenza.
- L'applicativo web, in tutti i casi, inibirà la validazione e la stampa definitiva del modello in presenza di errori bloccanti.
- Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
- I Focal Point invieranno i modelli 730 (stampati e validati in procedura web da parte dei dipendenti) e 730-1 ai Punti Amministrativi di competenza, corredati da una distinta nominativa dei richiedenti, a mezzo raccomandata, ovvero consegnati direttamente tramite incaricato.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in tal caso occorrerà versare un corrispettivo).

Il contribuente deve presentare al CAF o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1) anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Documentazione da presentare

Prima di recarsi dal CAF o dal professionista abilitato il contribuente deve aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il Modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in copia fotostatica:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel Modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.

Modello 730 integrativo

Nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza affinché si provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

- presentare, entro il 26 ottobre 2009 (il termine originario del 25 ottobre, poiché cade di domenica, slitta al giorno feriale successivo) un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso. In tal caso, il Caf o l'intermediario consegna copia del Modello 730 integrativo al dipendente pensionato entro il 10 novembre 2009;
- presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute

compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Si fa presente che le istruzioni, i modelli e la busta per la destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef in formato PDF, sono messi a disposizione sull'Intranet aziendale e sarà possibile scaricarli dal link "Modulistica", avendo cura di controllare che sul proprio pc sia installato il viewer "[Acrobat Reader](#)" con versione 5.0 o superiore.

Si ricorda inoltre che i modelli 730 sono anche distribuiti gratuitamente dall'agenzia delle Entrate presso i Comuni.

Date da ricordare

Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il Modello 730/2009:

Adempimento	Assistenza sostituti di imposta	Assistenza CAF e professionisti abilitati
Comunicazione disponibilità	15 gennaio	
Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato	30 aprile	1° giugno (1)
Consegna 730 al dipendente/pensionato	1° giugno (1)	15 giugno
Liquidazione in busta paga dei conguagli dell'irpef (saldo e primo acconto), delle addizionali Irpef e dell'anticipo imposte sui redditi a tassazione separata. Mesi successivi in caso di in capienza della retribuzione (è dovuto l'interesse mensile dello 0,4% a carico del lavoratore) e di imposte insufficienti per il rimborso (comunque non oltre dicembre)	Mese paga di luglio	Mese paga di luglio
Trasmissione 730 all'Agenzia delle Entrate	15 luglio (2)	15 luglio (2)
Presentazione 730 integrativo		26 ottobre (3)
Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato		10 novembre
Trattenuta in busta paga della seconda o unica rata di acconto Irpef. Mese successivo: con interessi dello 0,40% mensile a carico del lavoratore, in caso di in capienza della retribuzione.	Mese paga di novembre	Mese paga di novembre

Note:

(1) Il termine originario del 31 maggio, per l'anno 2009, poiché cade di domenica, viene posticipato al 1° giugno;

(2) Dal 2010, il termine è fissato al 30 giugno;

(3) Il termine originario del 25 ottobre, per l'anno 2009, poiché cade di domenica, viene posticipato al 26 ottobre.